

I riferimenti normativi:

1. LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 8

Art 1

La presente legge disciplina la coltivazione, la ricerca, la raccolta, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, **conformemente alle disposizioni della legge quadro nazionale 16 dicembre 1985, n. 752** (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 109.

2. Legge quadro nazionale 16 dicembre 1985, n. 752

Art.3

Art. 3. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata". Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo. **Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.**

3. Legge 16 giugno 1927, n. 1766

Art. 1

1. Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da 2 Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge.

Art. 4

Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi: 1° essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita; 2° utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria. Appartengono alla 1ª classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario. **Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.** Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finché non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

COMUNE DI BICCARI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DIRITTI DI USO CIVICO

INDICE

TITOLO I – FINALITA' E NORME GENERALI

Articolo 1. Finalità

Articolo 2. Gli aventi diritto

Articolo 3. Campo di applicazione

Articolo 4. Iniziative di valorizzazione dei terreni demaniali

Articolo 5. I diritti di uso civico

Articolo 6. Uso familiare dei prodotti

Articolo 7. Sospensione e revoca del diritto di godimento

Articolo 8. Sospensione temporanea degli usi civici

TITOLO II – TUTELA AMBIENTALE

Articolo 9. Transito di mezzi

Articolo 10. Danni a flora e fauna

TITOLO III - DIRITTO DI LEGNATICO

Articolo 11. Definizioni

Articolo 12. Raccolta della legna morta

Articolo 13. Raccolta della legna viva

Articolo 14. Uso degli attrezzi da taglio

TITOLO IV – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Articolo 15. Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco

Articolo 16. Raccolta dei funghi

Articolo 17. Raccolta dei tartufi

Articolo 18. Raccolta tartufi da parte di terzi non residenti

Articolo 19. Divieti legati alla raccolta dei tartufi

Articolo 20. Raccolta di altri prodotti del sottobosco

Articolo 21. Deroghe alla raccolta dei prodotti del sottobosco

Articolo 22. Territori esclusi alla raccolta dei prodotti del sottobosco

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Proventi e procedimento amministrativo

Articolo 24. Prescrizioni non previste

Articolo 25. Controlli

Articolo 26. Pubblicazione e diffusione del regolamento

TITOLO I – FINALITA' E NORME GENERALI

Articolo 1. Finalità

Il Comune di Biccari con il presente Regolamento intende perseguire la salvaguardia delle risorse ambientali, la tutela dell'assetto del territorio e del demanio civico la promozione di attività economiche sostenibili legate alla valorizzazione e alla fruizione delle risorse naturali.

Intende, altresì, garantire, attraverso la razionalizzazione delle risorse di proprietà comunale, eguali condizioni di accesso a tutti i cittadini residenti ed aventi diritto.

Articolo 2. Gli aventi diritto

All'esercizio degli usi civici sul demanio civico del Comune di Biccari hanno diritto:

a) i cittadini naturali del Comune residenti;

b) coloro, d'ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del Comune di Biccari e siano residenti nel Comune stesso.

c) i cittadini residenti nel Comune da un periodo di non meno di 6 mesi;

Articolo 3. Campo di applicazione

I soggetti di cui al precedente articolo esercitano i diritti di uso civico sui beni demaniali che ne sono gravati.

Articolo 4. Iniziative di valorizzazione dei terreni demaniali

Il Comune attiverà ogni utile iniziativa per la valorizzazione dei terreni comunali facenti parte del demanio mediante l'attuazione di piani di miglioramento patrimoniale e di progetti di sviluppo per attività plurime produttive cercando anche, ove possibile, forme di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.

Al fine di promuovere la salvaguardia delle risorse ambientali, la gestione razionale del demanio comunale, la fruizione turistica del territorio naturale e la creazione di economie locali basate sulla valorizzazione delle risorse locali, il Comune può individuare aree con particolari valenze turistiche/ambientali ed affidarne la gestione, secondo apposita convenzione, ad organismi privati, con preferenze verso forme associative locali, che presentino validi progetti d'impresa finalizzati anche alla promozione turistica, all'educazione ambientale, alla valorizzazione delle produzioni forestali, zootecniche e faunistiche, alla tutela del territorio e alla salvaguardia di flora e fauna.

All'atto dell'approvazione dei singoli progetti il Comune dovrà indicare il periodo di tempo durante il quale rimane sospeso o modificato l'esercizio del diritto di uso civico senza limiti ostativi e dovrà indicare le restanti aree demaniali ove poter esercitare tale diritto di "uti singuli" nel rispetto dell'art. 1021 del c.c..

Nelle aree interessate da interventi di ricostituzione vegetazionale e difesa del suolo rimangono parimenti sospesi gli usi civici fino a quando le aree stesse non vengano svincolate dal Comune sulla base di specifico parere del proprio Ufficio Tecnico.

Articolo 5. I diritti di uso civico

I diritti di uso civico che si possono esercitare sui terreni di cui al precedente art. 2 sono:

- a) la raccolta di legname sul secco e sul morto;
- b) raccolta programmata legna viva;
- c) la raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra (castagne, funghi, tartufi, fragole e piante spontanee di qualsiasi specie, anche officinali, non protette da speciali leggi);
- d) la fruizione turistica e ricreativa.

Articolo 6. Uso familiare dei prodotti

Tutti i prodotti ottenuti sulla base del diritto dell'uso civico di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 5 sono strettamente riservati all'uso familiare: ne risulta pertanto assolutamente vietata ogni forma di commercializzazione.

Articolo 7. Sospensione e revoca del diritto di godimento

Sarà privato del godimento del diritto di uso civico per tre anni colui che sarà sorpreso ad arrecare danni ai beni comunali su cui è esercitabile o che si sia reso protagonista della violazione di una delle norme del presente regolamento.

Dopo due sospensioni sarà applicata la revoca definitiva del godimento del diritto di uso civico.

Quanto sopra, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente arrecato al patrimonio comunale.

Articolo 8. Sospensione temporanea degli usi civici

Il Comune, per motivi di salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali, con specifica ordinanza del Sindaco e previo parere dell'autorità forestale competente, può disporre, in particolari circostanze, il divieto di esercitare il diritto di godimento di uso civico per periodi definiti su specifici terreni demaniali.

TITOLO II – TUTELA AMBIENTALE

Articolo 9. Transito di mezzi

È vietato il transito di mezzi agricoli, di autovetture, di ciclomotori ed ogni altro veicolo (es. per praticare motocross) al di fuori delle piste forestali, senza autorizzazione preventiva da parte degli organi comunali competenti.

Articolo 10. Danni a flora e fauna

Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità è severamente vietato arrecare danno ad ogni genere di flora e fauna: sradicare piantine, spezzare rami, praticare incisioni sui tronchi o imbrattarli con vernice, danneggiare nidi e tane, ecc.; scavare e trasportare terreno.

TITOLO III - DIRITTO DI LEGNATICO

Articolo 11. Definizioni

Ai fini del presente regolamento è da intendersi per "legna morta", il legname caduto a terra naturalmente e privo di ogni legame fisico con la ceppaia ed il resto della pianta. Col termine di "legna viva" verranno indicate le piante schiantate o sradicate da eventi atmosferici, quelle recise o cercinate abusivamente, quelle danneggiate da attacchi di patogeni, quelle bruciate (anche solo parzialmente) da incendi ed in generale, quelle secche ancora in piedi e quelle individuate dai lotti per la raccolta programmata.

Articolo 12. Raccolta della legna morta

Tutti i cittadini aventi diritto ad esercitare l'esercizio dell'uso civico (cioè quelli di cui al precedente art. 2) sui terreni demaniali possono raccogliere liberamente la legna morta (ex porzioni di tronco, ramaglia, frasche e residui di taglio) fino ad un quantitativo di 0,5 t annue cadauno.

Oltre tale quantità occorre una comunicazione dell'interessato al Comando dei Vigili Urbani da far pervenire almeno 48h prima rispetto alla raccolta.

Nelle operazioni di raccolta è vietato l'uso di motoseghe.

E' severamente vietato raccogliere legname proveniente da piante incendiate, recise o cercinate abusivamente.

Altresì è vietato sradicare ceppaie anche se secche o marcite.

Articolo 13. Raccolta della legna viva

Tutti i cittadini di cui al precedente articolo 2 possono raccogliere a titolo oneroso la legna viva: tale evenienza è regolamentata da apposito regolamento comunale (Regolamento per la raccolta di Legna da ardere).

Articolo 14. Uso degli attrezzi da taglio

Nel demanio comunale è vietato l'uso di motosega e di ogni altro attrezzo da taglio, senza la preventiva autorizzazione da parte degli organi comunali competenti, salvo quanto previsto al precedente art. 13.

Nell'uso degli attrezzi da taglio è obbligatorio il rispetto delle norme antinfortunistiche, usando indumenti previsti dalle stesse (quali tuta – scarponi guanti antitaglio, casco e occhiali di protezione etc.) e qualora sia previsto, il tesserino di abilitazione.

Il Comune non risponderà di danni causati a se stessi o a terzi.

TITOLO IV – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Articolo 15. Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco

È consentito agli aventi diritto, così come individuati all'art. 2, la raccolta sul terreno demaniale dei prodotti non legnosi del sottobosco individuati al precedente art. 5 lettera "c", con le modalità e nelle quantità fissate ai successivi articoli.

Non soggiacciono alle limitazioni quantitative del presente Regolamento i proprietari e/o i legittimi conduttori dei fondi montani, mentre gli stessi sono obbligati al rispetto di ogni altra prescrizione e modalità per la raccolta. Essi, limitatamente alla raccolta nei propri fondi, non sono tenuti a munirsi del tesserino anche se residenti in altri comuni.

Articolo 16. Raccolta dei funghi

È consentito raccogliere, da parte di ogni singolo cercatore, massimo 2 Kg/giorno di funghi simbiotici (porcini, ecc.) e massimo 5 Kg/giorno di funghi parassiti (chiodini), Tutti i funghi devono essere raccolti in maniera tale da garantire ai carpofili di rimanere radicati nel terreno e laddove questi fossero sradicati, occorre reciderli con arnesi da taglio e lasciarli cadere sul terreno di raccolta.

Nel caso di porcini maturi, è obbligatorio asportare sul posto l'imenio (strato spugnoso al di sotto del cappelletto) al fine di favorire la caduta di spore sul terreno.

I funghi raccolti vanno trasportati in idonei contenitori di vimini atti a permettere la caduta delle spore.

È vietato raccogliere o danneggiare i funghi ritenuti non commestibili e i funghi commestibili in avanzato stato di maturazione.

E' vietata la raccolta dei funghi in generale, durante la notte e, precisamente, da un'ora dopo al tramonto fino ad un'ora prima alla levata del sole.

È altresì vietato l'uso di rastrelli, falci ed ogni altro attrezzo che può danneggiare lo strato umifero del terreno.

Articolo 17. Raccolta dei tartufi

È consentito raccogliere, da parte di ogni singolo cercatore, massimo 2,5 kg/giorno di tartufi. La raccolta può essere praticata nei periodi indicati dalle autorità preposte, con

l'ausilio del cane (massimo due), della piccozza e della paletta. La buca da cui viene estratto il tartufo deve essere riempita dello stesso terreno.

Per riservare la raccolta dei tartufi nel proprio fondo i proprietari e i conduttori sono obbligati a tabellare il fondo stesso con cartelli recanti la scritta "raccolta di tartufi riservata" ed a munirsi della autorizzazione così come prescritto dalle leggi vigenti.

Per le modalità di raccolta, nonché per la vigilanza e le sanzioni previste, si rimanda alla L. R. 43 del 23/3/2015 (art. 14-15-16-17).

Articolo 18. Raccolta tartufi da parte di terzi non residenti

1. Il Comune concede ai terzi non residenti n. 15 autorizzazioni nominative annuali, sorteggiate tra le domande presentate entro il 31 marzo dell'anno in corso.

2. I concessionari hanno facoltà di effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi in forma gratuita sui terreni non individuati come "demanio civico".

3. Per quanto concerne i terreni individuati come "demanio civico" (planimetria allegata) a completamento dell'autorizzazione di cui al comma 1 e come ristoro alla collettività che cede parzialmente l'uso civico a terzi non residenti, è necessario il pagamento di una tassa annuale di € 200,00.

4. L'importo di cui al comma precedente può essere versato alla Tesoreria del Comune di Biccari sull'apposito c/c postale n°.11425717, con la seguente causale: "per la raccolta del tartufo", oppure direttamente all'Ufficio Economato del comune stesso. Detto versamento deve essere effettuato successivamente alla concessione da parte del comune del succitato permesso e copia del versamento stesso va allegata all'autorizzazione comunale come parte integrante e sostanziale di quest'ultima.

5. La domanda per richiedere il permesso comunale, deve essere indirizzata al Comune di Biccari – Settore Affari Generali – Piazza Municipio entro il 31 marzo dell'anno in corso.

6. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante i dati anagrafici e, in particolare, la residenza, il possesso del tesserino nazionale con indicazione dell'autorità rilasciante, della data del rilascio e del numero; bisognerà inoltre, dichiarare di non avere più di una segnalazione di infrazione di regolamento presso gli organi competenti: qualora infatti, il soggetto interessato avesse più di una segnalazione, non potrebbe partecipare all'estrazione dei permessi.

7. Durante la raccolta i non residenti dovranno esporre in modo ben visibile il tesserino provinciale, nonché il permesso rilasciato dal Comune di Biccari.

Art. 19. Divieti legati alla raccolta dei tartufi

E' in ogni caso vietata:

-A la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nel periodo non consentito e nei giorni non consentiti (giornate di chiusura per i residenti: lunedì e mercoledì; per i non residenti sono consentite le sole giornate di mercoledì e domenica);

-B la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso, o con più di due cani;

-C la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle modalità indicate nei regolamenti regionali e nazionali;

-D la ricerca e/o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;

- E la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni;
- F la ricerca e/o la raccolta dei tartufi ai terzi non residenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24;
- G la raccolta dei tartufi in quantità superiore al limite giornaliero fissato all'articolo 5;
- H la raccolta dei tartufi immaturi o avariati;
- I la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
- L la non riempitura delle buche aperte nella raccolta;
- M ogni forma di commercio del tartufo fresco fuori dal periodo di raccolta.

Articolo 20. Raccolta di altri prodotti del sottobosco

Ogni altro prodotto del sottobosco o pianta officinale, potrà essere raccolta nel rispetto della conservazione e della propagazione della specie.

Articolo 21. Derghe alla raccolta dei prodotti del sottobosco

Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietare o consentire in deroga a quanto fissato negli articoli precedenti, la raccolta dei prodotti del sottobosco, rispettivamente, per scopi di salvaguardia o didattico-scientifici.

Articolo 22. Territori esclusi alla raccolta dei prodotti del sottobosco

La raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea è vietata nelle aree demaniali interdette per legge, nelle aree interessate da miglioramenti, nelle aree percorse da incendio.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Proventi e procedimento amministrativo

I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per violazioni al presente regolamento sono incassate dalla Tesoreria del Comune di Biccari
Il Responsabile del Settore Vigilanza viene individuato quale autorità competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, fatto salvo termine diverso imposto da legge.

Articolo 24. Prescrizioni non previste

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" e a tutte le leggi regionali e nazionali in materia di economia bonifica montana, difesa del suolo e sanitaria.

Articolo 25. Controlli

Al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie venatorie

provinciali, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

Articolo 26. Pubblicazione e diffusione del regolamento

Il presente regolamento e le sue eventuali modifiche apportate successivamente, è adottato, approvato e pubblicato secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali. Ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata. Copia del Regolamento degli Usi Civici del Comune di Biccari è trasmessa alla Regione, alla Provincia, al Comando dei Vigili Urbani, al Corpo forestale dello Stato ed ai Carabinieri di Biccari.